Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 6 luglio 1974 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. **251.**

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario « una tantum » sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e di imporre un prelievo tributario « una tantum » sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 18.225 a L. 23.070 per quintale.

E' ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

La predetta lettera *B*), punto 1), è sostituita dalla seguente:

« *B*) Benzina:

1) acquistata all'estero con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale L. 12.640.

I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da emanarsi non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà stabilito il quantitativo di benzina da ammettere all'agevolazione nonché le norme relative alla applicazione del beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni ».

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.822,50 a L. 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art. 4.

Per le autovetture, per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli carrozzati a « furgone » o a « cassone », per i motocicli di cilindrata superiore a 200 cm³ e per gli autoscafi, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è stata o sarà pagata, ancorché per uno soltanto dei periodi fissi indipendenti stabiliti dalle norme vigenti, la tassa di circolazione per l'anno 1974, è dovuta l'imposta straordinaria « una tantum » appresso indicata:

autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV	L.	6.000
autoveicoli con potenza fiscale da 11 a 13 CV	»	15.000
autoveicoli con potenza fiscale da 14 a 16 CV	»	30.000
autoveicoli con potenza fiscale da 17 a 20 CV	»	50.000
autoveicoli con potenza fiscale da 21 a 40 CV	»	200.000

Per gli autoveicoli con potenza fiscale superiore a 40 CV l'imposta è dovuta in misura pari all'ammontare della tassa annuale di circolazione per essi prevista dalla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356 e della relativa addizionale di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

motocicli con cilindrata da 201 a 350 cm³	L.	20.000
motocicli con cilindrata da 351 a 500 cm³	»	50.000
motocicli con cilindrata oltre 500 cm³ . .	»	100.000
autoscafi con potenza fiscale fino a 10 CV	L.	10.000
autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV	»	20.000
autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV	»	40.000
autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV	»	100.000
autoscafi con potenza fiscale oltre 45 CV	»	200.000

L'imposta non è dovuta per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone in servizio da piazza o al noleggio con conducente e per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato.

L'imposta deve essere corrisposta: *a*) per i veicoli e gli autoscafi per i quali è stata già pagata la tassa di circolazione, entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, con versamento sul conto corrente postale /77000 intestato all'Automobile club d'Italia; *b*) per gli altri, congiuntamente alla tassa di circolazione, mediante pagamento agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia o con versamento sul conto corrente postale predetto.

Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono sempre essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce e deve essere specificato l'importo dell'imposta « una tantum », qualora questa venga corrisposta congiuntamente alla tassa di circolazione.

La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Per l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al presente articolo si applica una soprattassa pari a tre volte l'imposta o la differenza d'imposta dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere il tributo evaso.

Nel caso che non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta la targa dell'autoveicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo si applica una soprattassa pari alla metà dell'imposta dovuta.

La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire cinquemila.

Qualora il pagamento della penalità e del tributo evaso, ove dovuto, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare delle soprattasse è ridotto alla metà.

Art. 5.

Per gli aeromobili da turismo, di cui alla lettera *c*) dell'art. 747 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, esclusi quelli adibiti soltanto a scuola di pilotaggio, appartenenti a persone fisiche ed a persone giuridiche private ed immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è dovuta l'imposta straordinaria « una tantum » appresso indicata:

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP	L.	400.000
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP . . .	»	800.000
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP ed aeromobili con propulsione a turboelica . . .	»	2.000.000
aeromobili con propulsione a getto .	»	5.000.000

L'imposta, per gli aeromobili con il certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere corrisposta entro trenta giorni dalla data stessa, con versamento sul conto corrente postale /46000, intestato all'ufficio del registro — concessioni governative — di Roma. Per gli aeromobili per i quali viene richiesto il rinnovo del certificato di navigabilità nell'anno 1974 l'imposta deve essere pagata, con le modalità predette, anteriormente a tale richiesta.

Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca di immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonché la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Per le violazioni agli obblighi di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dagli ultimi quattro commi del precedente art. 4.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni gli ufficiali di polizia tributaria.

Art. 6.

Le entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.

I proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO — ANDREOTTI — DE MITA — MATTEOTTI — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 39. — CORAZZINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1974.

Scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del commissario dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, sulla riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto lo statuto dell'Ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1146;

Visti i propri decreti 14 marzo 1973 e 28 dicembre 1970, relativi, rispettivamente, alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la relazione della commissione d'inchiesta nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 ottobre 1973;

Rilevato che dalla relazione medesima emergono numerosi e concordanti elementi che rivelano lo stato di grave e persistente disfunzione dell'Ente, che impedisce il perseguimento dei fini istituzionali;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere al riassetto organizzativo e funzionale dell'Ente sia in relazione al trasferimento alle regioni di compiti in materia di prevenzione delle malattie, di tutela sanitaria nei luoghi di lavoro, nonché di orientamento professionale dei lavoratori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sia al fine di un migliore coordinamento della attività dell'Ente con l'attività degli organi statali preposti alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e dell'armonizzazione dell'azione amministrativa con le disposizioni dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

Ritenuta la necessità di procedere, per i motivi ed i fini suddetti, allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente ed alla nomina di un commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è sciolto.

Il dott. Carlo Borrini è nominato commissario straordinario dell'Ente con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione e dura in carica un anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1974

LEONE

BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1974
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 104

(5400)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.A. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montecatini Edison, stabilimento di Sinigo-Merano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5220)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1974.

Programmi di esame per i concorsi di accesso ai ruoli delle carriere direttive, amministrative e tecniche della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti i decreti interministeriali in data 15 dicembre 1972, registrati alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973, registro n. 46 Difesa, fogli numeri 335, 336, 337, 338, 339, 340 e 341, relativi alla ristrutturazione dei ruoli delle carriere direttive, amministrative e tecniche del Ministero della difesa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 deve essere stabilito il programma di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle carriere direttive del Ministero della difesa;

Sentito il parere espresso del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza del 17 dicembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Per il concorso di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per il concorso di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per il concorso di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito è stabilito il programma d'esame specificato negli allegati 3, 3*a* e 3*b* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Per il concorso di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Per il concorso di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Per il concorso di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 6 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Per il concorso di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 7 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974
Registro n. 132 Difesa, foglio n. 134

ALLEGATO 1

Carriera direttiva amministrativa della Difesa

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Diritto costituzionale e/o amministrativo.
Diritto civile.

COLLOQUIO

Diritto costituzionale e amministrativo.
Diritto civile.
Economia politica, scienza delle finanze e principi di statistica.
Diritto penale comune e militare (principi generali).
Contabilità di Stato.
Legislazione concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, Marina e Aeronautica; il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate nonchè l'ordinamento della Difesa.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 2

Carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. *Geodesia teorica.*

Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

a) Geodesia dinamica: Gravità e superfici di livello. Geoide - Potenziale terrestre - Rappresentazione sferica del geoide e coordinate astronomiche (latitudine, longitudine). Azimut - L'elissoide come superficie di approssimazione del geoide;

b) Geodesia geometrica: L'elissoide di rotazione terrestre. Sezioni normali: raggi di curvatura principali e di sezioni normali qualsiasi (teorema di Eulero) - Linee geodetiche. Geodetiche sull'elissoide. Sviluppi di Puiseaux-Weingarten. Campo topografico e campo geodetico. Confronto fra geodetica e sezione normale - Coordinate geodetiche: polari e rettangolari. Risoluzione dei triangoli geodetici. Eccesso sferico di un triangolo geodetico (teorema di Cavalieri). Riduzione dei triangoli ellisoidici nel campo di Weingarten a triangoli sferici. Teorema di Legendre - Trasporto delle coordinate geografiche e dell'azimut lungo un arco di geodetica.

2. *Geodesia operativa - Teoria degli errori.*

Svolgimento di un tema o di una prova a carattere applicativo su uno dei seguenti argomenti:

a) Misure geodetiche: Strumenti per misure di angoli azimutali e zenitali (teodoliti). Livelli - Strumenti per misure di distanze (longimetri e cenni sui distanziometri elettrici). Misure dirette di distanze - Triangolazioni - Riduzione delle misure al centro trigonometrico ed alla superficie di riferimento - Trilaterazione - Livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica. Quote ortometriche e dinamiche - Sistemi di coordinate astronomiche: altazimutali, uranografiche equatoriali, orarie. Triangolo di posizione. Tempo siderale e medio;

b) Teoria degli errori: Principio dei minimi quadrati. Media aritmetica e media ponderale - Precisione - Errore medio di una funzione di quantità osservate. Correlazione - Compensazione delle osservazioni dirette - Osservazioni indirette: Posizione del problema, equazioni di osservazione o generale, sistema normale e sua risoluzione, errore medio dell'unità di peso - Osservazioni condizionate. Compensazione di quantità osservate direttamente e legate da equazioni di condizione. Equazioni di condizione relative a reti di triangolazione e di livellazione.

COLLOQUIO

1. Nozioni di geodesia teorica sugli argomenti previsti per la prova scritta.
2. Nozioni di geodesia operativa e teoria degli errori sugli argomenti previsti per la prova scritta.
3. Nozioni di cartografia.
Generalità sulla rappresentazione di una superficie sopra un'altra: deformazioni lineari, angolari, superficiali.
I principali tipi di rappresentazione; rappresentazioni conformi, con particolare riferimento alla rappresentazione conforme di Gauss.
4. Nozioni di topografia e fotogrammetria.
I principali metodi per il rilievo topografico: intersezione diretta, inversa, mista, irradiamento, poligonale. Fondamenti della presa e della restituzione fotogrammetrica.
5. Nozioni di diritto amministrativo limitato all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.
6. Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
7. Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 3

Carriera direttiva tecnica
dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito

PROGRAMMA D'ESAME PER I LAUREATI
IN CHIMICA ED INGEGNERIA CHIMICA

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale od inorganica od organica o industriale o di chimica-fisica, sottoindicati. Il candidato nello svolgere il tema dovrà dare anche sviluppo a quanto dell'argomento possa avere attinenza con applicazioni nel campo della chimica degli esplosivi e degli aggressivi chimici di guerra, e nel campo della autotrazione:

leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica. La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia;

idrogeno, azoto, ossigeno. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrato, ammoniaca), preparazione ed applicazioni industriali;

litio, sodio, potassio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e cloruri), preparazione ed applicazione industriale;

magnesio, calcio, stronzio, bario. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione ed applicazione industriale;

zinco, rame, argento, mercurio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazione industriale;

piombo, alluminio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazione industriale;

carbonio, silicio, titanio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione ed applicazioni industriali;

fosforo, arsenico, antimonio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazioni industriali;

zolfo. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum), preparazione ed applicazioni industriali;

fluoro, coloro, bromo, iodio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridrico, ipocloriti, clorati, perclorati), preparazione ed applicazioni industriali;

manganese, cromo, nichel. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazioni industriali;

ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche. Preparazione, caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai;

grande industria degli acidi e delle basi inorganiche. Procedimenti di produzione;

idrocarburi saturi. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale;

olii e grassi, saponi, glicerina. Caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione;

alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale;

eteri nitrici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, utilizzazione industriale;

idrocarburi aromatici a nucleo semplice e a nucleo condensato. Proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati ed utilizzazione industriale;

fenoli e naftoli. Caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione, loro nitroderivati più importanti;

idrati di carbonio. Caratteristiche, preparazione, derivati più importanti, utilizzazione industriale;

resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica. Caratteristiche, composizione, proprietà, preparazione, cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale;

aggressivi chimici di guerra e prodotti fumogeni e nebbiogeni. Caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenni sui mezzi di protezione chimica;

gli esplosivi da guerra. Classificazione, caratteristiche e preparazione dei più importanti;

i carburanti e lubrificanti impiegati nell'autotrazione. Classificazione dei greggi, loro derivati, raffinazione. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei carburanti e lubrificanti;

principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze a largo impiego industriale.

PROVA PRATICA

Analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazione uno per via volumetrica ed uno per via ponderale, con relazione scritta.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Impostazione per la risoluzione numerica di un problema di chimica generale o inorganica o organica o di chimica-fisica.

3) Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma previsto per la prova scritta;

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

nozioni di legislazione sociale e norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 3/*a*

Carriera direttiva tecnica
dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito

PROGRAMMA D'ESAME PER I LAUREATI IN FISICA O IN ASTRONOMIA

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su un argomento di meccanica, od ottica od elettrologia, o acustica, o elettronica o fisica nucleare, o termodinamica tra quelli sottoindicati:

misure fondamentali; misure di pressione; manometri;

proprietà termiche della materia, termometria, pirometria;

stati della materia, cambiamenti di stato. Tensione di saturazione, liquefazione dei gas. Igrometria;

calorimetri, calori specifici, conducibilità termica, principi della termodinamica;

elasticità;

velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni;

tensione superficiale. Viscosità. Pressione osmotica; fenomeni di assorbimento;

sorgenti di luce, fotometria, misure degli indici di rifrazione; iterferometri e loro applicazioni;

strumenti ottici: descrizione, requisiti, verifiche, rettificazioni;

analisi spettrali qualitativa e quantitativa, colorimetria;

polarizzazione; doppia rifrazione; saccarimetria;

proprietà magnetiche dei materiali;

galvanometri: loro requisiti nei diversi impieghi; galvanometro balistico: oscillazioni, smorsamenti, sensibilità;

elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze;

pile ed accumulatori, vari tipi, loro impiego, manutenzione;

forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni;

correnti alternate, raddrizzatori;

valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici;

semiconduttori (diodi, transistori, etc.), caratteristiche e loro impiego;

microfoni, telefoni, altoparlanti;

onde elettromagnetiche;

raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici;

microscopio elettronico; celle fotoelettriche; vari tipi ed impieghi;

costituzione dell'atomo, isotopi, particelle elementari;

elementi di meccanica relativistica;

radioattività naturale, famiglie radioattive, sorgenti di radiazioni ionizzanti;

interazione delle radiazioni con la materia, schemi;

rilevazione e misura delle radiazioni, strumenti di misura, principi di funzionamento;

misure nucleari in laboratorio: attrezzature, principi, calcolo degli errori;

macchine accelaritrici;

sicurezza e dosimetria, elementi di legislazione relativa;

effetti fisiologici delle radiazioni ionizzanti;

cenni di meteorologia.

PROVA PRATICA

Misure di carattere sperimentale nel campo dell'elettronica o dell'ottica o della radioattività, con relazione scritta ed esame critico dei risultati ottenuti.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.
2) Impostazione, per la risoluzione numerica, di un problema di meccanica o di elettrologia o di termodinamica.
3) Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma analitico previsto per la prova scritta;

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano di una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 3/*b*

Carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito

PROGRAMMA D'ESAME PER I LAUREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di biologia generale o di anatomia o di botanica o di zoologia o di fisiologia generale o di igiene o di microbiologia o di parassitologia sottoindicati:

composizione chimica della materia vivente. Sua struttura;

la cellula: forma, funzione, differenti tipi di cellule. Costituenti cellulari e loro funzioni. Moltiplicazione cellulare;

la teoria dell'evoluzione. Stato attuale del problema evolutivo;

classificazione dei viventi. Specie e razze. I principali tipi dell'organizzazione animale;

sistema osseo; sistema muscolare; sistema nervoso; vasi e cuore;

il sangue: organi ed apparati. Comparazione dei sistemi umani con quelli delle principali specie biologiche;

segmentazione dell'uovo. Gastrulazione e differenziamento dei foglietti embrionali. Sviluppo determinativo e processi morfologici;

sviluppo embrionale degli anfibi, dei pesci, dei rettili, uccelli, mammiferi;

variabilità. Leggi di Mendel sull'ereditarietà;

teoria cromosomica dell'eredità. Geni e mutazioni. Genetica umana;

corneo e tallo. Piante superiori ed inferiori. Cenni sulla riproduzione delle piante;

elementi di fisiologia vegetale. Classificazione dei vegetali;

classificazione del mondo animale. Protozoi. Metazoi. Plasmodromi. Ciliati. Poriferi Celenterati. Platelminti. Nematelminti. Artropodi. Molluschi. Echinodermi. Procordati. Cordati. Tunicati. Cefalo cordati. Vertebrati;

sistemi enzimatici, vitamine, ormoni;

il fabbisogno alimentare ed il metabolismo. Fisiologia del corpo umano;

le proteine (complesse e semplici); gli aminoacidi;

gli idrati di carbonio; i lipidi;

classificazione dei microrganismi. Riproduzione dei microrganismi;

microrganismi utili e dannosi. L'immunità;

l'igiene delle abitazioni, degli abitati, dell'ambiente. Epidemiologia;

vettori e veicoli di malattie. Profilassi (vaccini e sieri);

criteri di potabilità di un'acqua. Il latte;

endo ed ectoparassiti. Platelminti parassiti. Nematelminti parassiti;

insetti utili e dannosi. Anopluri, emitteri, ditteri, afaniteri;

condizioni ambientali. Ambienti biologici. Rapporti fra viventi. Equilibri biologici.

PROVA PRATICA

Identificazione di due specie microbiologiche da campioni forniti, mediante approntamento, colorazione con metodi usuali ed esame microscopico oppure osservazione ed identificazione di 5 preparati istologici forniti già approntati.

I campioni, sia di specie microbiologiche che di preparati istologici da sottoporre all'esame, saranno estratti a sorte da ciascun candidato tra quelli predisposti dalla commissione.

Il candidato dovrà stendere breve relazione scritta sugli esami eseguiti e sui risultati ottenuti.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.
2) Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma analitico previsto per la prova scritta;

apparecchiatura di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano di una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 4

Carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Svolgimento di un tema concernente la progettazione di una struttura in legno o ferro o cemento armato.

Svolgimento di un tema su un argomento di scienza delle costruzioni o fisica tecnica applicata o meccanica applicata.

COLLOQUIO

Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prima e seconda prova scritta.

Colloquio su:

argomenti trattati nella seconda prova scritta;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

nozioni limitate allo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 5

Carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale, chimica industriale ed applicata, sottoindicati:

chimica generale: struttura dell'atomo, legame chimico, stato liquido e soluzioni, stato solido, equilibri chimici, acidi e basi, elettrochimica e termochimica;

chimica industriale ed applicata: operazioni e procedimenti generali della chimica industriale, combustione e combustibili, lubrificazione e lubrificanti, materie plastiche, metalli e loro leghe, acque, materiali esplodenti e propellenti.

PROVA PRATICA

Esecuzione di un'analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazione, una per via ponderale ed una per via volumetrica, con relazione scritta.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Chimica generale (struttura dell'atomo, legame chimico, stato liquido e soluzioni, stato solido, equilibri chimici, acidi e basi, elettrochimica e termochimica).

2) Chimica industriale ed applicata (operazioni e procedimenti generali della chimica industriale, combustione e combustibili, lubrificazione e lubrificanti, materie plastiche, metalli e loro leghe, acque, materiali esplodenti e propellenti).

3) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici, radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nozioni di legislazione sociale.

4) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.

5) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 6

Carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica) o di fisica atomica o nucleare.

PROVA PRATICA

Esecuzione di un esperimento su uno degli argomenti specificati per la fisica generale, con relazione scritta contenente la descrizione del metodo impiegato e l'analisi dei risultati ottenuti.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica).

2) Fisica atomica e nucleare.

3) Fisica teorica.

4) Elementi di fisica dello stato solido.

5) Elementi di termotecnica.

6) Elementi di elettrotecnica e di elettronica.

7) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici e radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e nozioni di legislazione sociale.

8) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.

9) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 7

Carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina

PROGRAMMA D'ESAME

Prove per i laureati in ingegneria meccanica

PROVE SCRITTE

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

Scienza delle costruzioni.
Meccanica applicata alle macchine.
Elementi di tecnologie meccaniche.
Elementi di progetto e costruzioni di macchine.
Elementi di macchine termiche ed elettriche.
Elementi di misure meccaniche.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue prescelte dal candidato dovranno essere precisate nella domanda di ammissione al concorso.

Prove per i laureati in ingegneria elettrotecnica

PROVE SCRITTE

Elettrotecnica.
Misure elettriche.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

Elettrotecnica.
Misure elettriche.
Elementi di macchine elettriche.
Elementi di macchine termiche ed idrauliche.
Elementi di impianti elettrici.
Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.
Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

La lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Prove per i laureati in ingegneria elettronica

PROVE SCRITTE

Elettronica applicata.
Misure elettriche.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

Elettronica applicata.
Misure elettriche.
Elementi di comunicazioni elettriche.
Elementi di radiotecnica.
Elementi di calcolatori elettronici.

Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.

Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: ANDREOTTI

(4917)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gimar ex C.P.I., in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Gimar ex C.P.I., con sede in Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gimar ex C.P.I., con sede in Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 settembre 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5219)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.n.c. Effeci dei f.lli Carniel Maglificio, in Covolo di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta S.n.c. Effeci dei f.lli Carniel Maglificio, con sede in Covolo di Piave (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.n.c. Effeci dei f.lli Carniel Maglificio, con sede in Covolo di Piave (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5223)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 5 gennaio 1974;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Piacenza - nubifragi del 18 e 19 settembre 1973:

comuni di Travo, Gropparello, Vernasca, Piozzano, Pecorara, tutti per la parte montana;

comuni di Coli, Bettola, Farini d'Olmo, Morfasso, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5138)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Autorizzazione al Centro applicazioni militari energia nucleare ad esercitare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 185 del 13 febbraio 1964, recante norme per la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'art. 83 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente in particolare gli istituti autorizzati all'esercizio della sorveglianza fisica e della protezione;

Vista l'istanza inoltrata dal Centro applicazioni militari energia nucleare in data 5 luglio 1973, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Vista la lettera del Ministero della difesa in data 23 agosto 1973, n. 3479, con la quale è stato espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta richiesta;

Vista l'ulteriore nota del 18 febbraio 1974, numero 01/196/580, con la quale il C.A.M.E.N. ha chiesto che l'autorizzazione di cui sopra venga limitata alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Vista la nota n. 359 del 3 aprile 1974 dell'ispettorato medico centrale del lavoro sull'idoneità dell'attrezzatura del precitato C.A.M.E.N., nonchè sull'affidabilità per il disimpegno diligente e competente della richiamata attività di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'accoglimento dell'istanza presentata dal C.A.M.E.N.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, numero 185, il Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.) è autorizzato all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 2.

Nell'ambito dell'autorizzazione della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui al presente decreto, il Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.) può effettuare:

1) l'esame preventivo, la verifica ed i controlli per quanto attiene l'impostazione o la modifica di impianti o di attività implicanti l'impiego di macchine radiogene e di sostanze radioattive, nonchè per il loro funzionamento entro limiti di sicurezza e protezione dei lavoratori;

2) la valutazione delle esposizioni nei luoghi in cui sussista rischio di radiazioni, mediante l'indicazione della natura e della qualità delle radiazioni stesse nonchè la determinazione secondo i casi della dose di esposizione della dose misurata in aria e del flusso;

3) la valutazione della dose individuale accumulata dai lavoratori esposti ad irradiazioni esterne mediante apparecchi di misura individuali;

4) il controllo della contaminazione radioattiva e la esecuzione di interventi di decontaminazione dei casi di eventuali incidenti;

5) il controllo della radioattività su campioni e la taratura di dosimetri e di monitori;

6) il controllo della radioattività ambientale nelle zone controllate e nelle zone sorvegliate.

Art. 3.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni sui requisiti di idoneità fisica nonchè di preparazione professionale del personale, secondo quanto prescritto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185 e dai successivi provvedimenti di attuazione, l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di sicurezza degli impianti di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonchè alla permanenza dei requisiti di idoneità ed efficienza delle attrezzature ed all'espletamento dell'attività con diligenza e competenza.

Art. 4.

Le modifiche allo stato di fatto o di diritto risultanti dall'istanza presentata per ottenere l'autorizzazione di cui al presente decreto, devono essere immediatamente comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5304)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta R.S.N., in Lugnacco Canavese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta R.S.M. di Lugnacco Canavese (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta R.S.M. di Lugnacco Canavese (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 gennaio 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5222)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 agosto 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e San Giorgio della Richinvelda (provincia di Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 7 luglio 1973 e 18 gennaio 1974 concernenti rispettivamente un primo, un secondo ed un terzo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento (provincia di Pordenone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un quarto trimestre ai lavoratori che al termine del terzo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 agosto 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nei comuni di Travesio, Spilimbergo e Pinzano al Tagliamento, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 7 maggio 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 7 luglio 1973 e per un terzo trimestre con decreto ministeriale 18 gennaio 1974, è ulteriormente prolungata per un quarto trimestre.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5225)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pirelli-Sapsa, stabilimento di Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pirelli Sapsa, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano) con effetto dal 23 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1974, 17 aprile 1974 e 18 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pirelli Sapsa, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5224)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 giugno 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(5221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 31/1974. Prezzi dei prodotti petroliferi Variazioni delle aliquote fiscali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1964, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1971 del 30 giugno 1971;

Visti i provvedimenti n. 8/1974 del 20 febbraio 1974, n. 23/1974 del 28 giugno 1974 e n. 24/1974 del 28 giugno 1974;

Visto il decreto-legge n. 251 del 6 luglio 1974 che modifica l'aliquota di imposta di fabbricazione delle benzine e del G.P.L. per uso autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse con cui sono apportate variazioni alle aliquote fiscali di alcuni prodotti petroliferi, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi appresso indicati sono fissati come segue a modifica dei provvedimenti C.I.P. n. 8/1974, n. 23/1974 e n. 24/1974.

1. — I punti 1), 2), 3), 4) del paragrafo *A*) del provvedimento C.I.P. n. 8/1974, sono modificati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita alle condizioni di merce nuda:

		Benzina super N.O. 98/100 (RM)	Benzina normale N.O. 84/86 (RM)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Prezzi al consumo per merce daziata - IVA compresa franco distributore alla pompa	L/q.le	40.541	40.140	16.265
	L/hl	30.000	28.700	13.500
2) Prezzi per merce daziata SIVA alla pompa	L/q.le	36.197	35.839	14.522
	L/hl	26.786	25.625	12.054
3) Merce SIF - SIVA . . .	L/q.le	13.127	12.769	8.546
4) Prezzi per merce daziata SIVA per vendite a grossisti titolari di deposito di merce non destinata a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice:				
a) franco raffineria (costiera o interna) e deposito costiero per consegne in autotrenobotte completa	L/q.le	33.084	32.648	—
b) franco costa	L/q.le	—	—	12.855

In relazione alla modifica dei prezzi finali, i valori della tabella delle classi di erogato dello stesso paragrafo *A*) sono sostituiti dai seguenti:

Classi di erogato	Benzina super L/hl	Benzina normale L/hl	Gasolio L/hl
a) fino a 200.000 lt. complessivi	25.236	24.261	11.357
b) fino a 300.000 lt. complessivi	25.386	24.393	11.424
c) fino a 450.000 lt. complessivi	25.411	24.415	11.435
d) fino a 750.000 lt. complessivi	25.436	24.437	11.446
e) fino a 900.000 lt. complessivi	25.451	24.450	11.453
f) fino a 1.300.000 lt. complessivi	25.521	24.512	11.485
g) fino a 2.100.000 lt. complessivi	25.611	24.591	11.525

2. — I valori del paragrafo *B*) del provvedimento C.I.P. n. 8/1974 sono sostituiti dai seguenti:

B) BENZINE SOLVENTI E ACQUARAGIA MINERALE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito al venditore:

	Merce daziata IVA compresa L/q.le	Merce SIF-SIVA L/q.le
Benzina solvente leggerissima (40/60)	39.423	12.129
Benzina solvente leggera (60/80)	38.685	11.470
Benzina solvente media e pesante oltre 80 e inf. a 160 .	38.162	11.003
Acquaragia minerale per la produzione di vernici .	13.089	9.187
Acquaragia minerale per altri usi .	19.697	9.187

3. — Il paragrafo *C*) del provvedimento n. 8/1974 è sostituito dal seguente:

C) BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio:

a) *Per aviazione civile*

	Tipo 100/130 N.O. e Tipo 115/145 N.O. IVA compresa L/hl	IVA esclusa L/hl
Aereoporti « A »	29.213	26.083
Aereoporti « B »	29.437	26.283
Aereoporti « C »	29.885	26.683

Gli aereoporti della categoria « A » sono quelli di: Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aereoporti della categoria « B » sono quelli di: Cagliari, Catania, Genova-C. Colombo, Napoli-Capodichino, Salerno, Roma-Urbe, Torino-Caselle, Venezia.

Gli aereoporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aereoporti nazionali.

b) *Per altri usi*

Prezzi per merce nuda resa franco deposito del venditore:

Merce daziata IVA compresa	IVA esclusa
L/hl 28.597	L/hl 25.533

4. — I valori del paragrafo *B*) del provvedimento C.I.P. n. 23/1974 sono sostituiti dai seguenti:

B) G.P.L. PER USO AUTOTRAZIONE

Prezzo alla pompa per merce daziata, IVA compresa . . . . L/hl 19.800

Prezzo alla pompa per merce daziata, SIVA L/hl 17.679

I valori della tabella delle classi di erogato dello stesso paragrafo *B*) sono sostituiti dai seguenti:

Classi di erogato	L/hl
a) fino a 200.000 litri complessivi . .	16.982
b) fino a 300.000 litri complessivi . .	17.049
c) fino a 450.000 litri complessivi . .	17.060
d) fino a 750.000 litri complessivi . .	17.071
e) fino a 900.000 litri complessivi . .	17.078
f) fino a 1.300.000 litri complessivi . .	17.110
g) fino a 2.100.000 litri complessivi . .	17.150

Roma, addì 6 luglio 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(5447)

Provvedimento n. 32/1974. Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1973, n. 427 convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1974;

Considerato che le richieste di adeguamento dei prezzi presentate dalle imprese produttrici ed importatrici o dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 5 sopracitato risultano esposte in modo tale da non potersi accertare le reali situazioni di mercato, dirette e indirette;

Considerato che l'accertamento predetto potrà essere effettuato sulla base di domande che siano scaglionate nel tempo e diffuse territorialmente;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Le domande presentate dalle imprese indicate nell'allegato *A*, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496, vengono respinte per le considerazioni riportate nelle premesse.

2) Agli adeguamenti di prezzo richiesti dalle imprese indicate nello stesso allegato *A*, ove risulti necessario, sarà provveduto, per settori merceologici, nell'ambito delle direttive del C.I.P.E.

3) L'allegato *A* fa parte integrante del presente provvedimento.

Roma, addì 6 luglio 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

ALLEGATO *A*

Posizione	Ditta
1067	Gavarry - Albisola Capo - Saponi
38	Barilla - Parma - Pasta alimentare
38	Barilla - Parma - Pasta alimentare
237	Marubbi Livio - Sermide - Pasta alimentare
1139	De Fronzo Giovanni - Bari - Olio di oliva
009	Assitol - Roma - Olio di oliva - Per i propri associati
998	Chimica Rastignano - Bologna - Detersivi
172	Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma - Olio di oliva
199	Fratelli Carli - Imperia - Olio di oliva
900	International chemical cosmetic C. - Milano - Saponi
900	International chemical cosmetic C. - Milano - Saponi
0021	Assoc. naz. dell'ind. della saponeria della detergenza e dei prodotti d'igiene e Ass. naz. ind. chimica gruppo detergenza e prod. affini - Roma - Milano - Detersivi - Per i propri associati
0021	Assoc. naz. dell'ind. della saponeria della detergenza e dei prodotti d'igiene e Ass. naz. ind. chimica gruppo detergenza e prod. affini - Roma - Milano - Saponi - Per i propri associati
1083	Sasso & figli - Imperia - Olio di oliva
802	Dragochimica - Milano - Detersivi
1142	Benckiser italiana - Bolzano - Detersivi
0021	Assoc. naz. dell'ind. della saponeria della detergenza e dei prodotti d'igiene e Ass. naz. ind. chimica gruppo detergenza e prod. affini - Roma - Milano - Detersivi - Per i propri associati
0021	Assoc. naz. dell'ind. della saponeria della detergenza e dei prodotti d'igiene - Roma - Saponi - Per i propri associati
0022	Fed. naz. macellai - Roma - Carni - Per i propri associati
745	Soilax - Milano - Detersivi
212	Industrialpasta - Castiglion delle Stiviere - Pasta alimentare
47	Star - Agrate Brianza - Olio di semi

Roma, addì 6 luglio 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(5448)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 12 giugno 1974, che pubblica l'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione di un componente del comitato nazionale per le scienze di ingegneria e di architettura del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, devono essere apportate le seguenti modifiche:

alla pag. 4019, gruppo 07.01, deve intendersi depennato il n. 5 corrispondente al nominativo Nicolosi Giuseppe;

alla pag. 4019, gruppo 07.01, deve intendersi depennato il n. 14 corrispondente al nominativo Valle Cesare;

alla pag. 4019, gruppo 07.01, deve intendersi depennato il n. 21 corrispondente al nominativo Verzone Paolo;

alla pag. 4019, gruppo 07.01, deve intendersi depennato il n. 30 corrispondente al nominativo Cocchia Carlo;

alla pag. 4019, gruppo 07.01, deve intendersi depennato il n. 35 corrispondente al nominativo Levi Montalcini Luigi;

alla pag. 4020, gruppo 07.01, deve intendersi depennato il n. 91 corrispondente al nominativo Dodi Luigi;

alla pag. 4020, gruppo 07.03, deve intendersi depennato il n. 1 corrispondente al nominativo Castagneto Emilio;

alla pag. 4022, gruppo 07.05, deve intendersi depennato il n. 29 corrispondente al nominativo Someda Giovanni;

alla pag. 4022, gruppo 07.06, deve intendersi depennato il n. 29 corrispondente al nominativo Carro Cao Giuseppe;

alla pag. 4023, gruppo 07.07, deve intendersi depennato il n. 5 corrispondente al nominativo Evangelisti Giuseppe;

alla pag. 4024, gruppo 07.09, deve intendersi depennato il n. 28 corrispondente al nominativo Tessarotto Mario;

alla pag. 4024, gruppo 07.10, deve intendersi depennato il n. 7 corrispondente al nominativo Fabbri Colabich Giorgio;

alla pag. 4024, gruppo 07.10, deve intendersi depennato il n. 11 corrispondente al nominativo Tocchetti Luigi;

alla pag. 4025, gruppo 07.10, deve intendersi depennato il n. 40 corrispondente al nominativo Locatelli Pietro;

alla pag. 4025, gruppo 07.10, deve intendersi depennato il n. 43 corrispondente al nominativo Pugno Giuseppe M.;

alla pag. 4025, gruppo 07.10, deve intendersi depennato il n. 51 corrispondente al nominativo Zanaboni Osvaldo;

alla pag. 4025, gruppo 07.10, deve intendersi depennato il n. 60 corrispondente al nominativo Donato Letterio;

alla pag. 4020, gruppo 07.01, il n. 67 corrispondente al nominativo Sampaolesi Pietro, deve intendersi rettificato in Sanpaolesi Pietro;

alla pag. 4020, gruppo 07.01, il n. 79 corrispondente al nominativo Beguinot Carlo deve intendersi rettificato in Beguinot Corrado;

alla pag. 4020, gruppo 07.01, il n. 82 corrispondente al nominativo Lusanna Leonardo deve intendersi depennato;

alla pag. 4020, gruppo 07.02, al n. 4 a fianco del nominativo Muggia Aldo, leggasi Torino Politecnico anzichè Milano Politecnico;

alla pag. 4021, gruppo 07.04, deve intendersi aggiunto con il n. 35-*bis* il nominativo di Zingales Giuseppe, Padova, Ingegneria;

alla pag. 4022, gruppo 07.06, deve intendersi depennato il n. 1 corrispondente al nominativo Giusti Francesco;

alla pag. 4023, gruppo 07.08, devono intendersi depennati i numeri 2 e 3 corrispondenti ai nominativi Ossicini Alessandro e Rosati Luigi Antonio;

alla pag. 4023, gruppo 07.08, al n. 31 leggasi Godono Giuseppe e non Godano Giuseppe;

alla pag. 4024, gruppo 07.10, deve intendersi aggiunto con il n. 6-*bis* il nominativo Di Martino Renato, Napoli, Ingegneria;

alla pag. 4025, gruppo 07.10, al n. 32 leggasi Di Pasquale Salvatore anzichè Di Pasqua Salvatore.

(5401)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.810.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1945/M)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.063.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1982/M)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Amato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.162.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1924/M)

Autorizzazione al comune di Militello in Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Militello in Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1927/M)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Zeddiani (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1946/M)

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.508.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1948/M)

Autorizzazione al comune di Villa Verde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Villa Verde (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1949/M)

Autorizzazione al comune di Villasimius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Villasimius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1950/M)

Autorizzazione al comune di Villa S. Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Villa S. Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1951/M)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1952/M)

Autorizzazione al comune di Siurgus Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Siurgus Donigala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1953/M)

Autorizzazione al comune di Guasila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Guasila (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1954/M)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1955/M)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1956/M)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Albagiara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1957/M)

Autorizzazione al comune di Odalengo Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Odalengo Piccolo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.485.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1958/M)

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1974, il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.196.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1959/M)

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di Terme Vigliatore (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1960/M)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1961/M)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1962/M)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1963/M)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1978/M)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1979/M)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1980/M)

Autorizzazione al comune di Bolotana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Bolotana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1981/M)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1974, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 202.629.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1947/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Gioia del Colle

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Gioia del Colle della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Gioia del Colle con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 97 del 4 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ediz. straord., n. 49 del 20 febbraio 1974.

(4642)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 mod. 241 D.P. — Data: 23 marzo 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo. — Intestazione: Andreini Adriano, nato a Milano il 27 maggio 1925. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3947 mod. 25/A. — Data: 2 agosto 1968. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Bellini Francesco, nato a Fara Sabina il 26 settembre 1891. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 giugno 1974

(4820)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1968, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 93, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1969 dal sig. Belli Giuseppe, avverso il decreto ministeriale n 2190-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4980)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 92, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 1° aprile 1969 dal sig. Bresciani Aldo, avverso il decreto ministeriale n. 5181-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4981)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 85, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 marzo 1969 dalla sig.ra Leoni Ersilia, avverso il decreto ministeriale n. 148-*B* del 6 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4982)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 141, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 16 gennaio 1970 dal sig. Fornazar Ivan, avverso il decreto ministeriale n. 6069-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4983)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 195, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 aprile 1969 dalla sig.ra Rovis Vinka, avverso il decreto ministeriale n. 5263-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4987)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulla documentazione amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 79);

Considerato che nel precedente concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare, bandito con decreto ministeriale, 2 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973, registro n. 7 Difesa, foglio n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 79 del 27 marzo 1973, nessuno dei due candidati è risultato idoneo alle prove di esame del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda della Aeronautica militare;

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono;

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale o in un altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre 1974. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

d) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico funzionale in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo; nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - Divisione concorsi - 1ª Sezione - Roma, non oltre il 30° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - Divisione concorsi - 1ª Sezione - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove pratiche non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile, per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante del Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero trasmesse dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formulate irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, debbono trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 4.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso o comunque far pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso cui al primo comma del precedente art. 3:

a) diploma di strumentazione per banda di cui al precedente art. 2, lettera *a*), in originale o copia autenticata di esso. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) tutti quei documenti ritenuti dai candidati utili per comprovare la cultura e perizia artistica;

c) ogni altro titolo ritenuto dai candidati utile ai fini della compilazione della graduatoria e di cui i candidati stessi siano eventualmente in possesso;

d) documenti per comprovare l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della commissione giudicatrice che sarà composta da:

un generale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (presidente);

due insegnanti di conservatorio statale (membri);

due maestri diplomati di composizione e strumentazione per banda (membri);

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto.

Art. 6.

Le due prove pratiche di direzione di banda avranno luogo a Roma, presso la sede della banda dell'Aeronautica militare, caserma Cavour, via Lepanto n. 4, alle ore 8 dei giorni 15 e 16 ottobre 1974.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le suddette prove nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Art. 7.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Sarà giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

Il candidato che nella graduatoria di cui all'articolo precedente si classifichi al primo posto sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare, regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo e sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'invio della documentazione al Ministero, debbono trasmetterla direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a ufficiale maestro direttore di banda della Aeronautica militare, per mancanza dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Comprovato, a termine del precedente art. 8, il possesso dei requisiti prescritti, il candidato risultato primo della graduatoria finale di merito sarà dichiarato vincitore e sarà nominato sottotenente maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente conseguirà la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

I concorrenti classificati oltre al 1° posto di graduatoria non potranno vantare alcun diritto alla nomina. Il Ministero però, in caso di rinuncia da parte del vincitore, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito in caso di nuove rinuncie.

Art. 11.

Il maestro direttore di banda conseguirà ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente stabilita in anni 2, anni 6, anni 8 ed anni 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 165

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a . . . . (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, ad un posto di ufficiale maestro direttore di banda dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 6 luglio 1974.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2) . . .;

di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . .
conseguito presso il consevatorio di .
nell'anno . .,
di trovarmi nella seguente posizione militare (4) .
di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito .

Allego i seguenti documenti:

. lì .
(data)

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali e sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio e sufficiente il visto del comandante del corpo.

(5190)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso a posti di agenti di cambio presso la borsa valori di Firenze venne bandito con decreto ministeriale 12 giugno 1968 e che, da tale data, sono trascorsi oltre due anni;

Considerato che risultano attualmente vacanti dodici posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Firenze;

Uditi i pareri della camera di commercio e degli organi della borsa valori di Firenze, come prescritto dall'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 12 (dodici) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Firenze.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500 e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dello ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Firenze, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio. e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso lo ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e da esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Firenze;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Firenze della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3. Essi dovranno però essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agenti di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministro per il tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1974

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1974
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 106

(5158)

Concorso a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e le successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso a posti di agenti di cambio presso la borsa valori di Roma venne bandito con decreto ministeriale del 14 aprile 1971 e che, da tale data, sono trascorsi oltre due anni;

Considerato che risultano attualmente vacanti ventotto posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma;

Uditi i pareri della camera di commercio e degli organi della borsa valori di Roma, come prescritto dall'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 28 (ventotto) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Roma.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500 e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dello ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso lo ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Roma;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Roma della somma di L. 10 000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3. Essi dovranno però essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso sosterranno una prova di idoneità, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro comunicati in tempo utile.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agenti di cambio, per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministro per il tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1974
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 300

(5159)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 17, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1973, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Longo dott. Filippo, consigliere di Stato.

Componenti:

Amaduzzi prof. Antonio, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Bologna;

Del Punta prof. Veniero, ordinario di programmazione economica nell'Università di Roma;

Frillici dott. Giovanni, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;

Mascarucci dott. Domenico, dirigente superiore nel sopraindicato ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Valletta Vitaliano, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, competono i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

La relativa spesa graverà sul cap. 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1974
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 182

(5281)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto 8 marzo 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1973;

Considerato che il prof. Veniero Del Punta, ordinario di programmazione economica nell'Università di Roma, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di membro della commissione stessa per sopravvenuti nuovi impegni;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del professor Del Punta in seno alla commissione di cui trattasi;

Decreta:

Il prof. Valerio Selan, incaricato di scienza delle finanze e di economia politica nell'Università di Macerata, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1973, in sostituzione del prof. Del Punta.

Al predetto prof. Selan compete il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1974
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 243

(5282)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi ventotto posti di capo deposito in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi ventotto posti di capo deposito in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione, indetto con decreto ministeriale 17 luglio 1973, n. 12129, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 61 Trasporti, foglio n. 397, avrà luogo a Roma, alle ore 8 del giorno 21 luglio 1974, presso il palazzo dei Congressi (Eur).

(5402)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria generale del concorso, per esami, a settanta posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 27 maggio 1974 il decreto ministeriale 18 giugno 1973, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a settanta posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(5169)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia 22 marzo 1971, n. 1449/71, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Brescia alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto 22 gennaio 1971, n. 36/Sanità, con il quale è stata stralciata dal bando di concorso la condotta ostetrica di Bione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega 15 gennaio 1973, n. 19;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Fusco dott. Romano, direttore di sezione della prefettura di Brescia;

Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova;

Pezzoli prof. Carlo, primario ostetrico dell'ospedale di Desenzano;

Curone prof. Aldo, docente universitario in ostetricia;

Veneri Delia, ostetrica condotta di Lumezzane.

Segretario:

Loprejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 10 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(5024)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741760)